

**DELITTI PASSIONALI: LUIGI CARBONE E ARNALDO GRAZIOSI
C'ERAVAMO TANTO AMATI? LE VARIE DIMENSIONI DELLA VIO-
LENZA SULLE DONNE**

Natasha Cola

*«La violenza sulle donne è un cancro che divora il cuore di ogni
società,
in ogni paese del mondo,
in tempo di pace come in tempo di guerra.
Almeno una donna su tre, nel corso della propria vita, ne è vittima.
Il mondo deve dire: “Mai più violenza sulle donne!” »*
Donne. Il coraggio di spezzare il silenzio – Amnesty International
(2005)

**I PROCESSI DI LUIGI CARBONE E ARNALDO GRAZIOSI: QUANDO
LA MOGLIE È PROPRIETÀ DEL CONSORTE**

La causa giudiziaria di Luigi Carbone è passata alla storia come processo clamoroso avente una conclusione a dir poco sconcertante: seppur condannato, infatti, l'imputato lasciò il carcere, tra applausi e inneggiamenti dei suoi concittadini, la stessa sera della sentenza; questo processo segnò profondamente le strutture giudiziarie italiane e alcuni anni dopo l'allora ministro della giustizia Alfredo Rocco colse l'occasione per modificare, anche a seguito di questi accadimenti, la struttura dell'antica e tradizionale Corte d'Assise: eliminò la Giuria Popolare ed introdusse una Corte mista composta da cittadini e da due magistrati togati aventi l'obbligo di rendere note le motivazioni alla base delle loro decisioni.

La condanna fu preceduta da uno scontro oratorio di altissimo livello, ancora oggi oggetto di studio tra i giuristi, che vide Alfredo de Marsico nel ruolo di accusatore e Giovanni Porzio impegnato come difensore: in diverse occasioni del dibattito la logica sembrò ce-

dere il passo ai sentimenti suggestionati dai due grandi avvocati.

Il dottor Luigi Carbone compì quello che ai tempi veniva definito “delitto d'onore”: il 1 aprile 1922 uccise, dopo otto giorni di matrimonio tagliandole di netto la gola, la giovane moglie Bellinda Campanile colpevole di non essere arrivata illibata al matrimonio e, a poche ore di distanza, spara ad Elena Fusco, sorella del seduttore della neo moglie, che muore dopo 30 giorni di agonia: l'aspetto maggiormente paradossale dell'intera vicenda è costituito dal fatto che l'imputato non si mostrò mai minimamente pentito dei due delitti che riteneva non solo suo legittimo diritto ma vero e proprio dovere.

Al termine di un lungo e complesso dibattimento il medico chirurgo Luigi Carbone fu condannato a soli trenta mesi di reclusione, dei quali 6 condonati, poiché dichiarato temporaneamente infermo di mente per l'uccisione della moglie e affetto da temporanea seminfermità mentale per l'uccisione di Elena Fusco.

L'uccisione di entrambe le donne sarà argomentato dalla difesa come una sorta di rito di purificazione; per l'uccisione di Bellinda Campanile la difesa sosterrà lo schema (ancora oggi per i casi di cronaca nera purtroppo rimasto pressoché inalterato): ti amo, ti ammazzo, e ti porto via con me; ti amo e ti uccido: “era la mattina del 1 aprile 1922: Elena Fusco sopravvisse per 19 giorni poi morì dopo aver perdonato al suo assassino, negando sempre che aveva aiutato suo fratello a sedurre Bellinda Campanile. Dopo poco più di un anno, il processo ad Avellino si esaurì in soli sette giorni: dal 12 al 18 giugno 1923. L'indagine, prima e durante il dibattimento, ricostruì abbastanza attentamente il dramma di Bellinda Campanile e quello di Luigi Carbone, ma riuscì a stabilire che sulla eventuale responsabilità del tenente di fanteria Oreste Fusco poteva sussistere solo qualche sospetto: l'ufficiale, infatti, rimase a Torino ed i giudici non vollero neppure conoscerlo.

Il processo visse soprattutto sulla polemica tra Alfredo De Marsico, parte civile per i parenti della sventurata Elena Fusco e Giovanni Porzio, difensore: il primo per sostenere che, comunque, Luigi Carbone fu sospinto al delitto soltanto da bassezza, ferocia e cinismo”¹, il secondo per replicare che al medico non poteva essere rimproverato nulla perché travolto dalla follia. Furono due arrin-

ghe che, nella storia dell'eloquenza forense, vengono ritenute tra le più importanti: i giurati non seppero dare torto a nessuno e, sotto la spinta di una grande suggestione suscitata da quelli che erano i due più affascinanti "maestri del foro di Napoli"², dettero un po' di ragione all'uno e un po' di ragione all'altro: l'unico a giovarsene fu Luigi Carbone che, forse, non la meritava affatto.

Alfredo de Marsico aveva intuito che tutto in questo processo gli era contrario e che tutto, invece, era a favore del duplice assassino: poco più che trentenne, ma con una esperienza decennale, conosceva l'ambiente e i suoi amici di Avellino, i loro umori e le loro passioni³; egli aveva intuito che il pericolo più grave da combattere era per il ruolo dell'accusa quello costituito da desiderio di trovare, da parte dei giurati, una formula che evitasse a Carbone una qualsiasi pena e che, quasi certamente, si sarebbe tradotta nell'infermità (o semi infermità) mentale.

Partendo da tali considerazioni De Marsico si preoccupò immediatamente di sottolineare come il medico non fosse una persona malata, quanto piuttosto una persona malvagia, crudele che aveva studiato, progettandoli nei dettagli, i due omicidi: secondo l'accusa quindi i due delitti furono l'esplosione di una forza sola: non la passione, non la follia quanto piuttosto la criminalità; la passione poteva pertanto essere al massimo il colpo di leva che sgretolava gli ostacoli e sollevava l'uragano della ferocia ed in quest'ottica se l'amore ferito poteva costituire la spinta all'azione i sentimenti più abietti di vendetta e odio travolgevano questa spinta.

L'accusa di De Marsico era stata precisa e severa: ma, forse intuendo lo stato d'animo dei giurati di fronte al cosiddetto delitto compiuto per vendicare l'onore offeso, aveva lasciato aperto uno spiraglio alla comprensione invitando la Corte a non inferire sull'imputato, ma comunque a punirlo.

All'interno di questo spiraglio si inserì immediatamente l'intervento della difesa, attuata da Giovanni Porzio, secondo la logica per la quale se si era in presenza di un delitto ricolmo di ferocia, di riflessione e di crudeltà abominevoli l'autore di questo scempio aveva lo sguardo vitreo, la voce funebre, le parole rade ed era immerso nel suo cupo dolore ed inchiodato ad un'idea incrollabile che lo sca-

vava al pari di un'unghia in ferro. La conclusione di questa antitesi non poteva che portare alla conclusione per la quale il dottor Luigi Carbone fosse infermo di mente o, per lo meno mentre uccideva, fosse in condizioni di non intendere e volere; le motivazioni anche biologiche a questa condizione erano da ricercarsi tra i parenti del medico: pazzi, epilettici ed alcolizzati.

Lo scopo di Giovanni Porzio consiste nel convincere i giurati che Luigi Carbone era completamente incapace di intendere e volere quando uccise la moglie e la sorella del seduttore: i precedenti familiari e lo stesso comportamento del suo assistito testimoniavano questo aspetto.

Il dottor Carbone rappresentava l'archetipo del medico di paese: era sempre chino al capezzale dei sofferenti, come se il doloroso esercizio professionale l'avesse allontanato dai clamori della vita inclinandolo verso la caritatevolezza; la sua unica consolazione era la madre e la sua unica soddisfazione era quella di prodigarsi per tutti coloro che avevano bisogno del suo aiuto: detto altrimenti egli era l'antitesi della crudeltà e la sua biografia ne era la testimonianza.

“Secondo Carlo Richet “Se un Dio sedesse nei tribunali, egli sarebbe di una inalterabile indulgenza per le colpe del dolore umano”. Il senso di queste parole illumini, signori giurati, le vostre menti e ispiri il vostro verdetto”⁴.

L'invito della difesa trovò pieno accoglimento poichè i giurati furono infatti più che clementi essendosi convinti che Luigi Carbone avesse ucciso mentre non era in condizione di intendere e volere: fu prosciolto per infermità mentale di mente per il delitto della moglie e condannato a 30 mesi, di cui 6 condonati, per aver ucciso la povera Elena Fusco poichè venne considerato semi infermo di mente e meritevole di tutte le attenuanti; per il protagonista di questa tristissima storia fu un trionfo ma tali accadimenti passarono alla storia come vere e proprie ingiustizie ricordate, qualche decennio successivo, come vere e proprie ingiustizie sessiste.

Completamente diverso nelle modalità e nella logistica (ma purtroppo non nell'esito che trova sempre la morte di una giovane donna, Maria Cappa, il triste epilogo) è il caso di Arnaldo Graziosi,

protagonista del “giallo” giudiziario più sconcertante dell'immediato dopoguerra dove, per una coincidenza che è riduttivo definire singolare, tutti gli elementi cardine di una vicenda piuttosto semplice e schematica potevano essere utilizzati sia dall'accusa per sostenere la colpevolezza dell'imputato, sia dalla difesa per sostenerne invece l'innocenza.

Nell'estate del 1947, in coincidenza con il processo che si svolse a Frosinone, non si parlò d'altro sotto agli ombrelloni, sulle spiagge o negli alberghi di montagna che si andavano via, via ripopolando dopo i terrori e le sofferenze della guerra appena terminata.

Se davvero uccise la moglie cercando di far credere che si fosse suicidata fu, senz'ombra di dubbio molto scaltro e fortunato, perché se la cavò, rispetto all'ergastolo che avrebbe meritato, con un periodo di detenzione appena inferiore ai 14 anni (all'interno di questo conteggio è compresa anche la pena per la temporanea evasione dal carcere di Frosinone) se invece, come lo stesso ha sempre sostenuto, era innocente allora fu incredibilmente sfortunato e costretto a combattere contro un'ostilità quasi precostituita.

Era la mattina del 21 ottobre 1945 quando un colpo di pistola alla testa sparato all'interno di una stanza d'albergo a Fiuggi mise fine alla vita della signora Maria Cappa che si trovava in vacanza fuori stagione con il marito, Arnaldo Graziosi e la figlioletta di quasi 3 anni.

La signora aveva 29 anni ed era la moglie di un pianista che alternava con un discreto successo di critica le esibizioni in pubblico con un'attività di programmatista Rai (sceglieva i brani di musica classica da trasmettere).

“Quella mattina, alle 7, un colpo di pistola ruppe il silenzio dell'albergo deserto e qualche minuto dopo squillò il campanello, più volte e a lungo: l'anziano albergatore Francesco Fileteci chiamò la cameriera affinché andasse a verificare le necessità degli unici clienti di quell'albergo ma prima che la stessa arrivasse alla camera un attimo dopo si sentiva chiamare dal signore della stanza 22 che si era affacciato dal terrazzino della stanza del secondo piano: era vestito, ma in maniche di camicia e con la bambina in braccio e con un tono

di ordinaria amministrazione, per nulla turbato, comunicava a Fileteci “è successo un guaio a me e a te. Mia moglie si è sparata.

L'albergatore ricorderà sempre durante la sua deposizione che Graziosi sembrava averlo avvertito che per errore aveva bruciato un lenzuolo con la sigaretta”⁵

L'albergatore mandò il cognato ad avvertire i carabinieri; malediva tra sé e sé il destino che gli aveva giocato quel brutto tiro dopo una stagione apprezzabile, immediatamente successiva ad un lungo periodo di sofferenze e, a detta dello stesso, corse immediatamente nella stanza dove, anche a suo immediato giudizio, si era appena verificato un omicidio (oggi sarebbe più corretto parlare di “femminicidio”) e non un suicidio.

Fileteci raccontò in sede dibattimentale che appena entrato nella stanza aveva trovato la donna supina, al centro del letto ma più verso destra con la faccia coperta dal lenzuolo sino allo zigomo e con gli occhi chiusi: sembrava che dormisse. Il capo era voltato verso la sinistra e sul cuscino, ma sulla destra, c'era una pistola. La signora aveva il braccio destro sul cuscino quasi angolo retto con il corpo e la mano destra con il palmo aperto rivolto verso l'alto. L'albergatore, nella concitazione del momento, pensava che la signora fosse ancora viva e, istintivamente, prese la pistola e la appoggiò sul comodino dove, in un secondo momento, fu ritrovata dai carabinieri durante il sopralluogo. Chiese a Graziosi come potesse essere avvenuto e il maestro di pianoforte gli spiegò che sua moglie da poco tempo aveva scoperto di essere ammalata di sifilide e che per questo motivo forse si era uccisa; a questo punto Fileteci non riusciva a spiegarsi come fosse possibile lasciare un'arma incustodita sapendo tali accadimenti e sempre più disorientato e preoccupato per tutti i problemi che tale situazione avrebbe comportato uscì dalla stanza ma mentre stava per scendere le scale fu raggiunto da Graziosi che gli consegnò una busta sigillata dicendogli che la moglie aveva lasciato quella lettera appoggiata su una valigia vicina al letto.

Dopo pochi minuti arrivarono i carabinieri e l'albergatore consegnò, intatta, la lettera al maresciallo Vaccaro che leggendola velocemente rilevava un messaggio di addio scritto con una calligrafia assolutamente tranquilla ed ordinata (appariva come un messaggio

dettato in un momento di tranquillità: erano assenti sbavature, non era presente nessun errore ortografico e/o sintattico ed il foglio era molto ordinato).

Il maresciallo rilevò immediatamente la posizione anomala della pistola (che Fileteci aveva appoggiato sul comodino) rispetto agli accadimenti ma, nel contempo, senza che Graziosi battesse ciglio Fileteci dichiarò che era stato spostato anche il braccio della donna rispetto alla posizione iniziale: questo dettaglio risulterà poi essenziale perché dalla posizione del braccio destro sarebbe stato possibile giungere alla conclusione se Maria Cappa si fosse uccisa o fosse stata uccisa; l'unico ad avere un interesse a cambiare la posizione del braccio non poteva essere che l'assassino se Maria Cappa era stata uccisa.

Secondo la perizia del medico legale la morte era stata determinata da un colpo di pistola compatibile con la posizione in cui era stato rinvenuto il cadavere; dal punto di vista medico legale quindi l'ipotesi del suicidio aveva la stessa validità di quella dell'omicidio.

Fra il momento in cui il maestro di pianoforte aveva dato la notizia che sua moglie era morta e quello in cui il medico aveva fissato su un verbale la scena constatata nella stanza d'albergo era avvenuto un qualcosa per la prosecuzione e la conclusione del "giallo" fu determinante: si scoprì che Graziosi si era affrettato a fare una telefonata ad una sua allieva preannunciando il suo imminente rientro a Roma.

La telefonata fu fatta durante il sopralluogo dei carabinieri (che non l'avevano perso di vista) e fu, in sede dibattimentale, ricostruita sia dai carabinieri che dalla telefonista; il maestro telefonò alla signorina Anna Maria Quadrini, sua allieva e definita dallo stesso come carissima amica e disse soltanto che la moglie si era ammazzata e che lui sarebbe rientrato a Roma entro un paio di giorni.

Il particolare che insospettì maggiormente il maresciallo fu dato dal fatto oggettivo che Graziosi non fosse minimamente tormentato per la morte della moglie in circostanze così drammatiche e, al contempo, la signorina Quadrini aveva unicamente affermato che tale situazione avrebbe comportato dei guai al suo maestro.

In sede dibattimentale la suocera di Graziosi ribadì che lo stesso

aveva insistito per recarsi, fuori stagione, in vacanza termale e che la figlia non voleva assolutamente partire; ricordò inoltre che la stessa le avesse confidato che il marito le aveva chiesto di scrivere alcune lettere sotto la sua dettatura per lasciare una “associazione segreta” di cui sosteneva di far parte.

Tutti i colleghi di Graziosi ribadirono l'ineccepibilità dell'uomo e la signorina Quadrini ribadì il legame di profondissima amicizia e stima che li legavano; le indagini non riuscivano a fornire le prove che fra maestro ed allieva era esistita questa passione travolgente da giustificare un uxoricidio.

Il caso da subito aveva assunto aspetti davvero molto inquietanti poiché per una coincidenza tanto singolare quanto sconcertante poiché tutti gli elementi della storia, ivi comprese le relazioni medico legali, erano bivalenti ed utilizzabili sia per l'accusa che per la difesa.

Per diversi mesi in Italia non si parlò d'altro che del processo al maestro di pianoforte; colpevolisti ed innocentisti erano raggruppati in due schiere ugualmente compatte e contrapposte; i giornali raddoppiarono le tirature e l'aula del Palazzo della Provincia di Frosinone che, dopo i bombardamenti, ospitava la Giustizia era sempre stracolma.

Arnaldo Graziosi convocò in aula a Frosinone una schiera di amici e conoscenti raccolti tra i più apprezzati musicisti italiani per dire ai giudici che non poteva essere stato lui ad uccidere la moglie: per temperamento, per educazione, per cultura.

I giudici vollero si trasferirono a Fiuggi per rendersi conto in prima persona dell'albergo, della stanza dove Maria Cappa era morta, dei movimenti compiuti da Graziosi. Furono richiesti chiarimenti di ogni tipo ai medici legali: i giudici vollero vedere persino il cranio della sventurata signora per capire se si fosse trattato di omicidio o di suicidio; si arrivò all'inizio dell'autunno dell'anno successivo e la conclusione dell'inchiesta lasciò la strada aperta ad entrambe le tesi.

Ognuno aveva a disposizione montagne di argomenti per sostenere che Maria Cappa si fosse tolta la vita oppure esattamente il contrario.

Le indagini indagarono minuziosamente la vita di lei e la vita

di lui per strappare quello che avrebbe potuto fornire la chiave del “giallo”. Si cercò di stabilire se nella vita di Maria Cappa avrebbe potuto essersi inserito qualcuno e giustificare così, in qualche modo, la versione sostenuta da Graziosi fin dal primo momento ma il risultato fu negativo; si cercò di capire chi fosse veramente l'imputato e se la freddezza del suo atteggiamento assunto fin dalla mattina del decesso rientrasse nel programma preordinato di un uxoricida o se fosse una caratteristica del suo temperamento e qualche testimone venne a raccontare che Graziosi sapeva davvero comprimere ogni sentimento. Si cercò di sapere dalla medicina legale e dalla balistica se la morte di Maria Cappa fosse la conseguenza di un suicidio e o di un omicidio.

Come anche nel caso di Luigi Carbone la battaglia vera fu tra i due grandi avvocati Adelmo Niccolaj come parte civile e Giovanni Porzio nel ruolo della difesa. Tutto ciò che era stato raccolto in sei mesi di dibattimento venne rovesciato davanti ai giudici e mai come allora ci si rese conto che gli argomenti contro Graziosi erano perfettamente identici, purché rovesciati, a quelli che potevano essere in suo favore.

Era il 28 novembre 1947 e per decidere i giudici, togati e popolari, rimasero in camera di consiglio per nove ore, dalla mattina fino a sera inoltrata; quando uscirono la sentenza rappresentava tutti i dubbi e tutti i tormenti che avevano accompagnato il processo: 24 anni di reclusione poiché l'imputato, pur essendo colpevole aveva diritto a tutte le attenuanti generiche e rappresentava un compromesso tra le posizioni colpevoliste e quelle innocentiste.

La concessione delle attenuanti sembrò a tutti, e probabilmente lo fu, un prezzo che l'accusa si trovò costretta a pagare di fronte ai molti dubbi: non si spiegherebbero, diversamente, le motivazioni per cui la Corte, dopo averlo ritenuto colpevole di un delitto tanto crudele, volle essere, inaspettatamente, tanto generosa con Graziosi da ridurre l'ergastolo a 24 anni che, in pratica, significava libertà ad una scadenza relativamente breve.

Arnaldo Graziosi sembrò accettare la condanna serenamente ma, un anno dopo, quando la Cassazione confermò l'ergastolo cominciò a pensare di evadere e lo fece nel modo più sciocco ed inge-

nuo andandosene, insieme ad altri due detenuti, dal portone principale del carcere di Frosinone dove godeva all'interno di un minimo di libertà.

La sua evasione durò alcuni giorni prima di essere catturato, sulle montagne della ciociaria, intirizzito dal freddo e stremato dalla fame: fu condannato, per l'evasione, a quasi 22 mesi ulteriori di reclusione.

Trasferito nel penitenziario di Viterbo, Arnaldo Graziosi tornò ad essere un detenuto modello e riuscì ad ottenere che nella sua cella fosse portato un pianoforte; continuò a comporre e studiare.

Dieci anni dopo, era il 7 agosto del 1959, riuscì ad ottenere la grazia dall'allora Capo di Stato Giovanni Gronchi; tornò quindi libero dopo 13 anni, 10 mesi e 16 giorni: pochi se colpevoli, troppi se innocente.

Il Maestro Graziosi morirà suicida a 84 anni il 6 marzo 1997 a Grottaferrata dove si era trasferito con la seconda moglie: le cronache raccontano che si alzò alle sei e, senza che la consorte che dormiva nella stanza accanto si accorgesse di nulla, si è vestì di tutto punto, riordinò le sue cose e lasciando un biglietto dal contenuto fumoso si lasciò andare dalla porta finestra del balcone della cucina, volando dal terzo piano fino all'asfalto della strada e portando con sé, nella tomba, il segreto della sua vicenda.

TI AMO, SEI MIA E DISPONGO DI TE A MIA VOLONTÀ: QUANDO L'OGGETTIVIZZAZIONE DELLA DONNA SFOCIA NELLA VIOLENZA E NEL FEMMINICIDIO

Quotidianamente i media raccontano di crimini passionali, spesso definiti "di ordinaria follia" sottolineando alla base degli stessi, talora anche in modo eccessivo, una "insana passione" presente negli autori di questa tipologia di omicidio; il termine prevalentemente impiegato è "raptus", ed esso per antonomasia indica un delitto che appare illogico, irrazionale o imputabile a soggetti affetti da alterate condizioni psichiche.

È innegabile che i delitti passionali maturino all'interno di un disagio relazionale inespresso, ma crescente, che esplose e del quale

nessuno è capace a capire i sintomi: molto spesso questi delitti sono la conclusione tragica di amori infelici o non corrisposti.

Ciò che viene spesso sottolineato nei purtroppo frequenti fatti di cronaca riguardo ai moventi degli artefici di questo tipo di omicidi sono gli aspetti di esagerata rabbia e frustrazione spesso accompagnate da gelosia incontrollata, l'incapacità, da parte dell'uomo, di rassegnarsi all'abbandono del proprio partner, o il disagio psichico sottostante.

In quasi tutti i delitti passionali, il motivo conduttore è un sentimento espresso in maniera patologica di amore e possesso.

Espresso in questi termini, tuttavia, l'espressione "delitto passionale" diventa fuorviante, pericolosa e discriminatoria quando si intende fare riferimento al grave problema sociale dell'Italia contemporanea e sarebbe auspicabile definirli, in maniera più appropriata, come violenza maschile contro le donne: secondo i dati raccolti dal blog 27ORA, fino al 15 giugno 2013 le donne morte per femicidio in Italia erano 6448⁶.

Un rapido sguardo alle cronache dell'ultimo anno suggerisce un conteggio da aggiornare. "Uccise. Da mariti, fidanzati, spasimanti... Ma anche vittime di rapinatori o di uomini semplicemente violenti, anche per motivi futili", come recita la frase introduttiva della sezione "La Strage delle Donne"⁷, che ricorda le morte ammazzate con una foto (dove disponibile) e una ricostruzione del delitto.

Se si guarda il fenomeno da questa prospettiva, l'espressione "delitto passionale" risulta un termine che ripete e amplifica l'idea che amare e uccidere siano verbi apparentati e interscambiabili e che il crimine attraverso cui si dà la morte ad un essere umano possa essere edulcorato se il motivo scatenante è l'amore.

La violenza contro le donne, il femminicidio e la discriminazione di genere pervadono ogni ambito della società contemporanea, senza limiti geografici e culturali: ancora oggi, in ogni latitudine, molte donne sono oggetto di violenze fisiche e psicologiche per mano della controparte maschile. Violenze dirette, spesso fatali, a cui si affianca una violenza linguistica, più nascosta, diffusa (anche a livello mediatico) in modo implicito a più livelli.

Nell'indagine sulla violenza contro le donne nel mondo del 2010, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che la violenza nelle relazioni intime e la violenza sessuale toccano un'alta percentuale della popolazione.

Un rapido sguardo alla letteratura storica di stampo femminista ci consegna come dato di fatto che la deliberata e sistematica subordinazione delle donne da parte degli uomini in un dato contesto culturale è sempre esistita, e questo allo scopo di mantenere saldo il controllo del più forte sul più debole, dell'uomo sulla donna.

All'interno di questo meccanismo di controllo, l'atto violento contro una donna (dal femmicidio, passando per lo stupro, arrivando allo stalking e al sessismo linguistico) ha origine da un improvviso riposizionamento delle parti nel rapporto di potere uomo-donna; rapporto che, come accennato, è storicamente fondato sulle forzate "condizioni di inferiorità e di subordinazione della donna" rispetto all'uomo, all'interno di una determinata società⁸.

Letto in questa prospettiva il l'uccisione di una donna appare come un gesto estremo utilizzato dall'uomo per ripristinare un ordine di ruoli, sedimentato da tempi immemori, e l'uccisione di una donna diviene una punizione in risposta ad ogni tentativo da parte della donna di staccarsi dal ruolo sociale prestabilito di controparte inferiore e funzionale.

Il recente neologismo "femminicidio" definisce una moderna categoria generale di violenza contro le donne che include in un'unica sfera semantica tutte quelle pratiche sociali violente volte a limitare la libertà delle donne o che attentano alla loro vita⁹ ma il soggiacente significato era già presente sotto la definizione di "violenza di genere" citata nel paragrafo 6 della Raccomandazione generale n°19 del 1992, un documento successivo alla CEDAW - Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, e che si esprime sull'interpretazione della stessa.

La Raccomandazione definisce la violenza basata sul genere come "La violenza di genere è caratterizzata da una serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di coercizione economica e psicologica che hanno luogo all'interno di una relazione intima attuale o passata.

Si tratta di una serie di condotte che comportano nel breve e nel lungo tempo un danno sia di natura fisica sia di tipo psicologico ed esistenziale”¹⁰

Dal 1992, quindi, la violenza di genere diventa una realtà internazionalmente riconosciuta e giuridicamente definita.

Le forme in cui può esplicitarsi la violenza contro le donne sono state classificate nell’articolo 2 della DEVAW - Dichiarazione ONU sull’Eliminazione della Violenza sulle Donne del 1993, che inserisce tra le forme di violenza accanto a quella fisica e sessuale anche la violenza psicologica

Ognuna di esse, separatamente o congiuntamente, può essere esercitato sia dentro la famiglia (da partner o ex partner) e in questo caso parliamo di “violenza nelle relazioni intime”, ma anche fuori dalla famiglia (da sconosciuto, conoscente, amico, collega, amico di famiglia, parente ecc.) quindi all’interno della comunità di appartenenza.

La terza categoria, riconosciuta anche da Amnesty International, è la «violenza per motivi di genere perpetrata o consentita dallo stato o da “attori non statali”

VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO

Il termine femminicidio viene impiegato per la prima volta nel 1992 dalla sociologa e criminologa femminista statunitense Diane Russell e sarà impiegato successivamente da molte studiose messicane per analizzare le sevizie e le uccisioni sistematiche di donne e ragazze a Ciudad Juarez, cittadina al confine fra Messico e Stati Uniti; in seguito il termine sarà impiegato per descrivere non solo le uccisioni basate sul genere ma ogni forma di violenza e discriminazione contro la donna in quanto essere umano appartenente al genere femminile.

Sarà in particolare l’antropologa messicana Marcela Lagarde¹¹ a usare estensivamente e ad ampliare il significato di questo termine a partire dalla fine degli anni novanta, specificando che il femminicidio si configura come violenza privata, violenza sociale (ossia accettata nella società), ma anche e soprattutto come violenza delle

istituzioni, nel momento in cui esse non si attivano per garantire la vita delle donne come un bene prioritario¹².

Si tratta di un termine onnicomprensivo, che attraversa ogni cultura e ogni luogo e che ha avuto una discreta fortuna anche nel continente europeo, con gradi di diffusione diversi: in Italia il neologismo femminicidio è diventato il termine definitorio per eccellenza nelle analisi di tipo sociologico e criminologico sulla violenza di genere.

La violenza di genere e il femminicidio frenano di fatto un reale progresso pacifico, civile ed egualitario su scala mondiale perché impediscono un reale godimento da parte delle donne dei diritti umani alla vita, alla libertà, all'integrità del proprio corpo. Un primo importante passo verso la democratizzazione dei diritti e l'eliminazione della violenza di genere consiste nel riconoscere il fattore sociale di questo fenomeno.

Benché sia universalmente diffuso, il femminicidio non può e non deve essere considerato una realtà "naturale" o "inevitabile". La causa principale della violenza di genere è la discriminazione, agita in ogni sfera della vita delle donne allo scopo di negare loro l'uguaglianza con la controparte maschile. Attraverso la discriminazione, si «impedisce alle donne di esercitare i propri diritti e le proprie libertà su una base di uguaglianza con gli uomini»¹³

La violenza di genere scaturisce dal contesto socio-culturale in cui gli uomini intessono rapporti e legami sociali con le donne; la costruzione di tali rapporti si basa tendenzialmente sulla conquista e il mantenimento del potere da parte dell'uomo. È un rapporto «storicamente diseguale che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne»¹⁴ sottomettendole in svariati modi. Quando l'ingranaggio discriminatorio che soggiace a tale meccanismo sociale si inceppa, si può manifestare la violenza. Secondo l'approccio femminista (che è quello che privilegiamo in questo lavoro), citato da Franca Balsamo in Glossario: Lessico della Differenza, la violenza di genere è un fenomeno sociale, prima che individuale, è un fenomeno «strutturale» che ha origine nella società, nella cultura e che è « composto da aspetti politici, sociali, culturali, internazionali e individuali [...] indissociabili »¹⁵.

Anche l'OMS riconosce la radice sociale della violenza di genere ed in tal senso risulta particolarmente significativo ed interessante uno studio del 2010 dove è possibile leggere che sono principalmente due i fattori di rischio legati alla violenza di genere: da un lato la posizione di inferiorità che le donne occupano a livello sociale (rafforzata dall'ideologia della superiorità maschile), e il ricorso abituale alla violenza come mezzo privilegiato di risoluzione dei conflitti¹⁶.

Riconoscere la violenza come problema insito nel tessuto socio-culturale non implica la conseguente giustificazione della colpa individuale: questo riconoscimento ha permesso di criticare e prendere le distanze invece da quei modelli interpretativi, molto più insidiosi, che deresponsabilizzano il comportamento maschile, sottolineandone o l'aspetto patologico (gli episodi di violenza si collocano fuori dalle normali regole sociali)¹⁷, oppure quello biologico (l'atto violento è causato da pulsioni maschili incontrollabili che rispondono a quello che Ribero definisce un "meccanismo neuronale di stimolo-risposta")¹⁸.

Se si considera il fatto che l'uomo può scegliere di non «esercitare con la forza la sua volontà su una donna» e di non arrogarsi «il diritto di un controllo esclusivo su di lei» e che quindi la violenza è una scelta, che l'essere umano può decidere di fare oppure di evitare, risulta di conseguenza riduttivo, nonché pericoloso sostenere un approccio fatalista alla violenza di genere, attraverso lo stereotipo dell'uomo «instabile» o «impulsivo»¹⁹.

Il femminicidio è una realtà onnipresente in tutte le società, ed è indubbia la necessità di «attivare profonde modificazioni sociali, ma ancora di più culturali» che trasformino «i codici della violenza agita nella relazione e gli equilibri di potere che ancora oggi connotano il dialogo fra maschile e femminile»²⁰

L'Organizzazione delle Nazioni Unite dichiara formalmente la totale parità fra l'uomo e la donna nel 1948. Il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani esprime la fede degli Stati firmatari «nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna»²¹.

Nel 1979, l'ONU adotta la Convenzione per l'eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW), un passo fondamentale che rafforza i principi fondamentali della Dichiarazione.

Entrata in vigore nel 1981, la CEDAW è un moderno strumento legislativo che si propone di combattere con forza ogni ostacolo alla «partecipazione della donna alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese», invitando tutti gli Stati firmatari a governare e legiferare tenendo in considerazione i principi dell'uguaglianza fra i sessi e della non discriminazione. Parafrasando le dichiarazioni dei due strumenti internazionali, sembra che entrambi riconoscano un'alta possibilità che la donna possa potenzialmente subire trattamenti discriminatori in ogni ambito della sua vita di cittadina.

Unitamente alla proposizione di piani d'azione strategici, la Convenzione CEDAW cerca di individuare e analizzare le possibili fonti da cui possono scaturire pratiche discriminatorie nei confronti della donna. L'articolo 5, per esempio, individua la radice del problema della discriminazione nel contesto socioculturale di numerose società. Problema che potrà risolversi solo attraverso un processo di modifica di modelli comportamentali connotati culturalmente e la conseguente eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie «che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne»

Essendo un trattato legalmente vincolante per gli Stati che l'hanno firmata e ratificata, la CEDAW è il primo strumento formale attraverso il quale le realtà che si battono per l'affermazione dei diritti delle donne possono rafforzare la propria influenza politica e istituzionale a livello mondiale. L'entrata in vigore della CEDAW mette in moto un positivo processo evolutivo: a livello legislativo, infatti, essa favorisce l'eliminazione di ogni tipo di discriminazione basata sul sesso, nonché la lotta al problema della violenza sulle donne, che ne è una delle forme più gravi. Sappiamo che fino al 1980, la definizione «violenza contro le donne» e «*violence envers les femmes*» si riferiva esclusivamente «*aux violences exercées dans la famille et aux*

violences sexuelles »

Il 20 dicembre 1993, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide di sostenere e rafforzare l'azione della CEDAW con la Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza nei Confronti delle Donne, che non è legalmente vincolante ma ha comunque una grande importanza sul piano morale e programmatico.

Nell'articolo 1, per la prima volta nella storia, si identificano come atti di violenza contro le donne quegli atti che causano o possono causare alle donne sofferenza fisica, sessuale o psicologica; sono altresì considerati atti di violenza contro le donne la minaccia, la costrizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. La violenza basata sul genere è ufficialmente riconosciuta come violazione dei diritti fondamentali della donna.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLA DONNA E LA VIOLENZA DOMESTICA.

Diverso, in termini di efficacia e cogenza, è lo strumento della Convenzione, che assurge a rango di vincolo nei confronti dello Stato, anche in riferimento alla potestà legislativa ordinaria, in quanto derivante da obblighi internazionali ai sensi dell'art. 117/1 Cost.

Il Consiglio d'Europa ha adottato ad Istanbul l'11 maggio 2011 la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica.

In tale Trattato – in linea di continuità con la Raccomandazione Rec (2002) 5 - si riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne; che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; si riconosce altresì la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e in quanto meccanismo sociale cruciale per mezzo del quale le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La Convenzione elenca quindi tra le varie gravi forme di violenza, la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi; constatata altresì le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali, e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti.

Riconosce che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini e che la violenza domestica colpisce quasi esclusivamente le donne: ricorda infine che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia²².

Dal punto di vista classificatorio la Convenzione – anche qui in linea di continuità con la Raccomandazione Rec (2002) 5 – stabilisce che per “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare “danni” o “sofferenze” di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; che inoltre per “violenza domestica” si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima²³.

Le azioni contemplate dalla Convenzione possono essere classificate, rispettivamente, in :

1. Prevenzione (media, stereotipi culturali, educazione, politiche di uguaglianza di genere);
2. Protezione (formazione professionale, rete di sostegno, assistenza sanitaria e legale, pronto intervento, valutazione e gestione

dei rischi);

3. Repressione (previsione di fattispecie penali);
4. Monitoraggio (osservatorio, raccolta dei dati, statistiche);
5. Integrazione delle singole politiche (coordinamento tra istituzioni e ONG.).

LE POLITICHE COMUNITARIE E GLI STRUMENTI DELL'UE.

Il processo di consolidamento dei Trattati UE ha portato verso una progressiva accentuazione delle competenze comunitarie in materia di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei e ad una chiarificazione dei criteri di riparto rispetto alle competenze dei singoli Stati membri.

Il principio della parità di genere e il divieto di discriminazioni sessiste sono stati progressivamente riconosciuti quali valori comuni dell'Unione Europea e dunque affermati sia dal Trattato UE (art. 2) sia dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 21 e 23). Tuttavia è oramai principio consolidato che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, a differenza della CEDU, avente valenza di obbligo internazionale convenzionale, trovi applicazione nell'ambito di procedure di interpretazione ed applicazione dei soli atti dell'Unione e/o comunque nell'attuazione delle politiche attive di derivazione comunitaria.

Solo nei tempi più recenti l'Unione Europea ha però cominciato ad adottare strumenti volti specificamente alla tutela delle donne.

In tale contesto la Commissione UE, con la Carta delle Donne 2010, ha introdotto nella strategia di attuazione della parità di genere, anche la lotta e il contrasto alla violenza contro le donne.

Parimenti il Consiglio dell'Unione Europea, nel Patto Europeo di Genere 2010 - 2015, ha evidenziato la stretta connessione tra la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, da un lato, e la Carta delle Donne 2010 della Commissione, dall'altro.

Anche in tale atto è ribadita la centralità della lotta alla violenza di genere per un rafforzamento democratico ed economico dell'U-

nione.

Le azioni per il raggiungimento dei citati obiettivi - e dunque per la realizzazione di uno spazio comune di eguaglianza, sicurezza e giustizia - sono condizionate dalle disposizioni del Trattato UE che regolano l'esercizio delle funzioni comunitarie.

Tale premessa consente di comprendere per quale ragione talune azioni in tema di contrasto alla violenza di genere rientrino nella competenza specifica dell'UE - nell'obiettivo di raggiungere una piena ed effettiva parità fra i sessi - mentre altre azioni sono in via principale rimesse alla discrezionalità e responsabilità degli Stati membri: è il caso dell'organizzazione dei propri servizi socio-sanitari ovvero della legislazione in sede penale.

Tale riparto di competenze spiega anche il perché non esista una direttiva organica e multisettoriale contro la violenza nei confronti delle donne.

Quindi, il quadro positivo, di diritto derivato, è ampiamente variegato.

In applicazione dei principi dei Trattati risulta particolarmente copiosa la produzione di raccomandazioni e risoluzioni (soft law) nonché di atti normativi - vincolanti per gli stati membri - costituiti principalmente da Direttive, ma limitatamente a talune materie.

In particolare le Direttive sono volte a contrastare le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, retributivo, di sicurezza sociale, di accesso alle forniture di beni e servizi.

Di particolare rilievo è poi l'Ordine di Protezione Europeo (OPE) che riconosce uguale tutela alle vittime dei reati in tutta l'UE²⁴.

L'OPE è uno strumento che si fonda sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale tra gli stati membri rivolto in particolare a garantire protezione alle donne vittime di violenze, molestie, rapimento, stalking e tentato omicidio²⁵.

L'Unione Europea ha poi avviato un programma specifico, denominato Daphne e articolato in tre distinte fasi temporali, volto a finanziare azioni mirate "per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime

e i gruppi a rischio, nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia"²⁶.

Ciò che colpisce è che a tale copiosa produzione di atti, di varia natura e genere - e conseguenti stanziamenti pubblici - non corrisponda una regressione del fenomeno né un sostanziale superamento delle discriminazioni de facto ancora esistenti in ogni ambito della vita pubblica e privata.

LA PREVENZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE

La convenzione di Istanbul definisce al Capitolo III il concetto di prevenzione della violenza in termini di educazione civile e di cooperazione collettiva. L'obiettivo è di dar luogo a cambiamenti strutturali nei modelli socio-culturali di un popolo per "eliminare pregiudizi, costume, tradizioni o altra pratica basati sull'inferiorità della donna" (Art. 12.1). Se quindi in nessun modo deve esistere un fondamento legislativo o culturale che giustifichi qualsiasi forma di violenza o atto di sottomissione femminile, con eguale enfasi si deve lavorare per aumentare il livello di emancipazione femminile. Punto essenziale è la collaborazione di tutte le parti della società, donne e uomini come singoli, istituzioni pubbliche ed enti privati. L'elemento che emerge, analizzando la convenzione e la realtà normativa nazionale ed internazionale è la difficoltà nel riconoscere la violenza. La definizione stessa è cangiante secondo i casi ed evidenzia la mancanza d'indicatori specifici e l'utilizzo di un linguaggio comune e corretto. Tra le misure da adottare quindi, ha un'importanza primaria una formazione specifica e collettiva, che comprenda educazione scolastica, formazione di operatori sanitari, forze dell'ordine, avvocati e magistrati e che preveda strumenti di valutazione e gestione del rischio ad ogni livello.

Parallelamente si dimostra essenziale l'istituzione di un osservatorio in grado di fornire questa preparazione e contemporaneamente di garantire dati aggiornati, un costante monitoraggio sulla situazione (sia a livello di norme adottate sul territorio che a livello di statistiche) e un'estesa e continua informazione sui mezzi esistenti per affrontare la violenza (informazioni riguardanti i centri antiviolenza,

le soluzioni, i supporti...). Le best practices di diversi stati europei e alcune regioni italiane, come approfondito in seguito, evidenziano la necessità di costruire questo percorso integrando il pubblico con il privato. E' importante porre l'accento su come il problema non sia di competenza esclusiva del settore pubblico e come il coinvolgimento di associazioni nazionali e locali già operanti nel settore potrebbe apportare al progetto anni di esperienza nel campo e una visione più completa del lavoro da svolgere. Altrettanto importante è coinvolgere e incentivare aziende e privati nella prevenzione e nel riconoscimento della violenza sulle dipendenti. Gli articoli 13, 14 e 17 della Convenzione di Istanbul introducono il tema della sensibilizzazione alla questione della violenza sulle donne che deve essere affrontata in modo capillare, mirando a raggiungere ogni aspetto della vita individuale e collettiva. A fianco di campagne di sensibilizzazione, dev'essere prevista la distribuzione d'informazioni al vasto pubblico sulle misure di prevenzione e di riconoscimento della violenza. E' auspicabile che i temi di rispetto delle differenze di genere e di prevenzione della violenza siano inseriti come materia specifica nei programmi scolastici e che si preveda un coinvolgimento anche dei centri d'istruzione non formale quali centri sportivi, culturali e di svago. L'art.14.1 insiste sulla distribuzione di materiale didattico in grado di approfondire temi quali la parità dei sessi, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il diritto all'integrità personale appropriati al livello cognitivo degli allievi. Per quanto riguarda i mass media e nello specifico la pubblicità, devono essere previsti un organo di garanzia e delle norme di autoregolamentazione. In Italia esiste un protocollo d'intesa, l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, tuttavia non è prevista esplicitamente la possibilità di denunciare tramite canali istituzionali. La Convenzione di Istanbul dedica gli articoli 15 e 16 all'intervento preventivo di contrasto alla violenza sulle donne ed alla formazione delle figure professionali specificamente preparate, attraverso un approccio multidisciplinare, al riconoscimento della violenza domestica nonché al sostegno e alla protezione delle vittime. La formazione delle figure professionali, come gli operatori sanitari e i medici di famiglia, le forze dell'ordine deve svilupparsi su competenze diversificate: da un lato, la defini-

zione di violenza deve essere chiara e omogenea e sono necessari indicatori specifici e una costante e aggiornata raccolta di dati, pubblicazioni, progressi e risultati; contemporaneamente gli operatori devono essere preparati a trattare la violenza una volta riconosciuta. Questi strumenti devono servire a gestire il rischio. A fianco a questo devono essere previsti percorsi di recupero dei maltrattanti.

Non può non farsi cenno in questa sede all'esperienza spagnola che ha portato nel 2004 all'emanazione di una legge costituzionale (Ley organica 1/2004) che diede mandato per l'elaborazione di un Piano Nazionale di Sensibilizzazione e Prevenzione basato sull'impostazione di nuove scale di valori, tolleranza e libertà, lavoro comunitario ed interculturale volto a mettere in discussione i paradigmi che legittimano disuguaglianza, subordinazione e "violenza culturale"²⁷.

I punti rilevanti, in tema di prevenzione, sono essenzialmente due:

1. la definizione di prevenzione come "lavoro comunitario volto a mettere in discussione i paradigmi che legittimano disuguaglianza, subordinazione e "violenza culturale" (come "insistenza simbolica delle donne")

2. la suddivisione del lavoro di prevenzione in tre principali canali:

- la prevenzione primaria, laddove il conflitto non è ancora sorto
- la prevenzione secondaria, alla presenza del conflitto
- la prevenzione terziaria, in altre parole le procedure di protezione della vittima dichiarata come tale a tutti gli effetti

Passando all'analisi della situazione italiana, manca ad oggi una legge nazionale che coordini le varie applicazioni locali. Alcune regioni hanno tuttavia autonomamente emanato leggi regionali per cercare di colmare questo vuoto normativo. In Lombardia la legge regionale 11/2012 prevede interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza. Viene in oltre istituito un tavolo permanente di associazioni e istituzioni con funzioni consultive, di proposta e di elaborazione degli interventi e una rete

regionale antiviolenza. Sul piano dell'intervento è stato elaborato un piano pluriennale che ne individua criteri e modalità e che prevede la formazione degli operatori coinvolti, il monitoraggio della situazione e l'elaborazione dei dati a disposizione sulla situazione della violenza. Per l'attuazione di questo piano è stato stanziato un milione di euro per il 2012. In Veneto la legge regionale 25/2013 prevede il miglioramento dei centri antiviolenza in collaborazione con le associazioni già presenti sul territorio, un sostegno alle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS), la formazione degli operatori e una costante attività di monitoraggio. Viene anche istituito un fondo regionale di 400 mila euro per il 2013. Anche le Marche (legge regionale 32/2008) e la Liguria (legge del 6/3/2007) hanno sviluppato sistemi locali di tutela e prevenzione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- E. Ensler, *Se non ora quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne*, Piemme, Milano, 2012
- G.Guidi, G. Rosselli, a cura di, *I processi del secolo*, Edizioni Cardiff, Palermo, 1984
- C.A. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma, 2012
- A. Onal, *Delitti d'onore. Storie di donne massacrate dai familiari*, Einaudi, Torino, 2009
- B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008
- I. Scalera, *Il giudice in fuga*, Cedam Edizioni, Padova, 2010

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

www.consiglio.regione.toscana.it
www.corriere.it
www.donnasicura.org
www.europa.eu
www.giustizia.it
www.governo.it

www.gruppoabele.org
www.leonde.org
www.newsletterdisociologia.unito.it
www.personaedanno.it
www.regione.piemonte.it
www.senonoraquando-torino.it
www.sioi.org
www.27esimaora.corriere.it

ENDNOTES

¹ G.Guidi, G. Rosselli, a cura di, *“I processi del secolo”*, Edizioni Cardiff, Palermo, 1984, p.304

² Ivi, p.295

³ G.Guidi, G. Rosselli, a cura di, *“I processi del secolo”*, cit., pp. 304 -305

⁴ G.Guidi, G. Rosselli, a cura di, *“I processi del secolo”*, cit.,p. 321

⁵ G.Guidi, G. Rosselli, a cura di, *“I processi del secolo”*, cit., pp. 407- 410

⁶ <http://www.corriere.it/cronache/speciali/2013/la-strage-delle-donne/>

⁷ *Ibidem*

⁸ Offen, K., *Defining feminism: a comparative historical approach*, in *“Signs”*, 1988, XIV, 1, pp. 119-157.

⁹ <http://it.wikipedia.org/wiki/Femminicidio>

¹⁰ <http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf>, pp. 36 - 39

¹¹ <http://27esimaora.corriere.it/articolo/perche-si-chiama-femminicidio-2/>

¹² *Ibidem*

¹³ Offen, K., *op.cit*, pp. 130 - 142

¹⁴ <http://www.donnasicura.org/approfondimenti/violenza-di-genere/>

¹⁵ http://www.newsletterdisociologia.unito.it/archivio/Ritratti%20sotto%20la%20Mole/attivita%20di%20ricerca/Franca%20Balsamo%2012_04.pdf

¹⁶ www.senonoraquando-torino.it/wp.../SINTESI-ATTI-CONVEGNO.doc

¹⁷ <http://www.leonde.org/progetti/basilicata/3.pdf>

¹⁸ http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45576&catid=235&Itemid=487&contentid=45576&mese=06&anno=2014

¹⁹ http://www.regione.piemonte.it/parioopportunita/dwd3/manuale_sensibilizzazione_po_scuole.pdf

²⁰ <http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/upload/pubblicazioni/pub333.pdf>

²¹ <http://www.sioi.org/Sioi/PapiscaA.pdf>

²² http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/8_marzo_2014/convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf

²³ Ivi

²⁴ http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0066_it.htm

²⁵ Ivi

²⁶ http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33600_it.htm

²⁷ <http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1093>